

Nella legge di bilancio 2023 il contributo di solidarietà temporaneo sull'energia

Extraprofiti, prelievo del 50%

Versamento da 350 mila euro per 7 mila contribuenti

RICCARDO MEZZI
E FRANCESCO SPURIO

Il Governo non si accontenta di un prelievo del 25%, ma rilancia al 50% per il contributo di solidarietà temporaneo dovuto dai soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.

Il ddl di Bilancio 2023, come anticipato su *ItaliaOggi* del 25 novembre scorso, introduce nel nostro ordinamento il contributo di solidarietà temporaneo previsto dal regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, che permette la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali degli Stati membri per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia.

Nella proposta originaria, tale introduzione (articolo 27 della prima bozza di Manovra) avrebbe affiancato una modulazione del contributo già introdotto a livello nazionale con il decreto Ucraina (dl

21 marzo 2022, n. 21, modifiche previste dall'articolo 26 della vecchia bozza) e poi modificato con il Decreto Aiuti (dl 17 maggio 2022, n. 50).

Nel disegno di legge in discussione alla Camera, viene invece previsto un unico prelievo (articolo 28), determinato applicando una aliquota del 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo 2022 che eccede - per almeno il 10% - la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti.

L'ultimo periodo del secondo comma introduce un limite massimo, prevedendo che il contributo straordinario non potrà in ogni caso superare il 25% del valore del patrimonio netto del 2021.

Per quanto concerne il versamento (comma 3), poi, viene previsto che dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio precedente rispetto a quello in corso al 1° gennaio 2023, con indicazioni specifiche per i soggetti con

esercizio a cavallo o che per disposizione di legge approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura.

La relazione illustrativa specifica che l'articolo 28 in commento introduce una misura nazionale equivalente a quella istituita dal Regolamento UE del 6 ottobre. Equivalente nelle intenzioni, meno nei numeri. Infatti, laddove il contributo di matrice europeo assoggetta a tassazione unicamente gli utili che eccedono di oltre il 20% la media degli imponibili degli ultimi quattro esercizi, la norma nazionale abbassa la soglia di rilevanza al 10%. Inoltre, l'innalzamento della aliquota al 50% contenuta nella Finanza 2023 coglie l'invito previsto al paragrafo 54 del Regolamento, il quale prevede che: "Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di applicare un tasso superiore al 33% per il loro contributo di solidarietà". Nella relazione tecnica infine viene stimato un gettito pari a 2,5 miliardi di euro incassato interamente nel corso del 2023 da circa 7.000 contribuenti per un versamento medio di circa 350 mila euro.

© Riproduzione riservata

Tassate le plusvalenze estere con metodo land rich clause

Nuova land rich clause nella disciplina interna. Imponibilità in Italia delle plusvalenze conseguite da non residenti su società o enti non residenti il cui patrimonio, nei 365 giorni precedenti alla cessione, sia stato composto per più del 50% da beni immobili siti in Italia. Sono escluse le società quotate. Questa la novità contenuta nell'articolo 22 della bozza della legge finanziaria 2023 approvata lo scorso lunedì 21 novembre. La disposizione riproduce il contenuto dell'art. 13, c. 4, del modello di convenzione Ocse (cd. land rich clause), già adottato da alcune convenzioni concluse dall'Italia e, nella sostanza, l'art. 9 del cd. MLI. Clausole analoghe sono contenute anche nel modello di convenzione Onu e nel modello di convenzione degli Stati Uniti. Si tratta di una clausola in senso atecnico antielusivo finalizzata ad attrarre a tassazione in Italia plusvalenze su società estere che nella sostanza determinano il trasferimento di immobili italiani. Un primo tema di rilievo attiene la nozione di immobile rilevante. L'art. 13, c. 4 del modello Ocse rinvia alla definizione di cui all'art. 6 del medesimo. Tale definizione è molto ampia e comprende anche, a certe condizioni, le autorizzazioni amministrative. La disciplina in commento non contiene invece alcuna precisazione al riguardo. Il tema si pone in particolare nel settore energetico e fotovoltaico. Alcune convenzioni (Francia) prevedono la non applicazione della regola con riferimento ai beni strumentali. La disciplina interna in commento invece, ove confermata, non conterrebbe alcuna limitazione, apparentemente applicandosi ad ogni categoria di immobile. Il riferimento a società ed enti dovrebbe permettere di ri-

comprendere anche i trust e le società di persone, coerentemente con quanto previsto da alcune convenzioni. Non trattandosi di una vera e propria norma antielusiva, essa non dovrebbe essere suscettibile di disapplicazione. L'impatto della nuova disciplina dovrà essere valutato anche alla luce delle corrispondenti disposizioni convenzionali applicabili. Il primo caso è quello in cui la convenzione applicabile prevede già una disposizione analoga (es. Francia, Hong Kong, Israele, Stati Uniti, Canada). In questo caso, la norma dovrebbe consentire l'applicazione della clausola da parte dell'Italia, con riferimento alle plusvalenze su società non italiane detenute immobili in Italia, finora impedita dall'assenza di una norma interna. Il secondo caso riguarda le convenzioni che non prevedono tale clausola (Germania). In tale ipotesi, la norma non dovrebbe trovare applicazione. In assenza di tale clausola, infatti, troverà applicazione la regola generale di non imponibilità delle plusvalenze in Italia. Tale regola dovrebbe prevalere anche sulla nuova normativa interna.

Francesco Nicolosi

© Riproduzione riservata

La definizione agevolata non scalfisce il magazzino

La rottamazione non scalfisce il magazzino delle cartelle esattoriali: il gettito stimato delle definizioni agevolate è pari a circa 12 miliardi di euro nel prossimo quinquennio su un magazzino cartelle potenzialmente rottamabili di valore pari ad oltre 1000 miliardi di euro, con tasso di adesione pressoché irrisorio dell'1,84%. I dati in poche parole ribadiscono che il magazzino cartelle di fatto è praticamente tutto inesigibile. Inoltre, esiguo il costo netto della disposizione per le casse dell'erario pari a circa 1,3 miliardi di euro e prodotto dalla differenza tra le maggiori entrate della definizione delle cartelle e l'impatto negativo generato dal mancato incasso di aggio, sanzioni ed interessi (le componenti cancellate dalla sanatoria). Dei citati 12,3 miliardi di euro, circa 400 milioni arrivano dalla rottamazione ter tra decaduti e piani in essere, i cui debiti residui possono essere fatti rientrare nel quarto atto della definizione agevolata dei carichi. Basso anche l'impatto generato dalla cancellazione dei carichi fino al 2015 di importo residuo entro i mille euro, con un costo stimato di poco meno di 750 milioni di cui, gran parte, ovvero 285 milioni, riferibili non a poste erariali o previdenziali ma relative ai crediti vantanti dal riscossore nei confronti dello Stato per i rimborsi delle spese delle procedure esecutive e dei diritti di notifica. Questi sono i dati

messi in evidenza della relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2023 in riferimento alle misure previste "a sostegno del contribuente" e riferibili agli interventi sulle cartelle esattoriali.

Incidenza irrisoria della rottamazione sul magazzino - Potenzialmente oggetto di definizione agevolata risultano carichi affidati al riscossore tra il 1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 per un valore di 1015 miliardi di euro ma di questi si stimano oggetto poi di adesione agevolata solo cartelle per un totale di 18,7 miliardi di euro. Il tasso di adesione sul totale magazzino rottamabile risulta quindi assolutamente irrisorio in termini percentuali e pari all'1,84%. Come spiegato nella relazione tecnica, per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella rottamazione ter e pari all'1,3%, è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente. Per quelli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per

tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata. Stimati quindi 18,7 miliardi il valore dei carichi agevolabili, 11,98 miliardi è il relativo gettito atteso incrementato poi dai già citati 400 milioni previsti come ulteriori incassi della rottamazione ter confluiti nella quarter per un totale generale di 12,3 miliardi di euro attesi nel prossimo quinquennio. Di contro, quantificati con segno meno, vi sono circa 13 miliardi di euro di minori incassi generati dalla prevista flessione della riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento. Inoltre vanno a sommarsi tra le componenti negative della disposizione anche 411,1 milioni di euro derivanti dall'impatto della definizione sulla rottamazione ter e 260 milioni come minore quota di aggio di riscossione, componente elisa dai carichi per effetto della definizione agevolata.

Giuliano Mandolesi

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata